



Tonucci & Partners

MEMO

“Decreto fiscale 2020”:
nuove sanzioni penali
tributarie

“Decreto fiscale 2020”: nuove sanzioni penali tributarie

L'art. 39 del D.L. n. 124/2019 (convertito dalla Legge n. 157/2019 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019) ha apportato un significativo inasprimento delle principali pene regolate dal D.Lgs. n. 74/2000 per talune condotte tributarie penalmente rilevanti.

Sanzioni penali tributarie: nuove pene e nuove soglie

Nello specifico sono state novellate le pene detentive dei principali reati tributari oltre ad essere stato introdotto, nel medesimo decreto, il nuovo articolo 12-ter “*Casi particolari di confisca*”. Per effetto di tali modifiche il quadro novellato delle sanzioni penali può essere così sintetizzato:

Condotta	Art.	Ante modifica	Post modifica
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	2	MIN: 1 anno e 6 mesi MAX: 6 anni	MIN: 4 anni MAX: 8 anni ¹
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	3	MIN: 1 anno e 6 mesi MAX: 6 anni	MIN: 3 anni MAX: 8 anni
	4	MIN: 1 anno	MIN: 2 anni

¹ Qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad Euro 100.000, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (art. 39, comma 1, lett. b).



Dichiarazione infedele		MAX: 3 anni	MAX: 4 anni e 6 mesi
Omessa dichiarazione	5	MIN: 1 anno e 6 mesi MAX: 4 anni	MIN: 2 anni MAX: 5 anni
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	8	MIN: 1 anno e 6 mesi MAX: 6 anni	MIN: 4 anni MAX: 8 anni²
Occultamento o distruzione di documenti contabili	10	MIN: 1 anno e 6 mesi MAX: 6 anni	MIN: 3 anni MAX: 7 anni

Si segnala, invece, una mitigazione della pena della reclusione per alcuni reati qualora non venga superata una determinata soglia di evasione: nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000) è stato previsto che qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad euro 100.000 si applica la reclusione da un anno e sei mesi (in luogo di quella da quattro a otto anni); una simile formulazione è contemplata anche per il caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000) ove si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni qualora non venga superata la soglia di evasione di euro 100.000.

Infine, occorre segnalare che la norma in commento è anche intervenuta riducendo le soglie di punibilità, di fatto così ampliando la possibilità di configurazione dei reati tributari. Infatti: (i) *ex* art. 4, comma 1, lett. a), la fattispecie di “*Dichiarazione infedele*” si rende configurabile ove

² Qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore ad Euro 100.000, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (art. 39, comma 1, lett. m)



l'imposta evasa sia superiore ad euro 100.000 con riferimento alle singole imposte (ante modifica la soglia fissata era pari ad euro 150.000); per quanto riguarda la lett. b) del medesimo articolo, qualora l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti ad imposizione o degli elementi passivi inesistenti sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi dichiarati o comunque superiore a 2 milioni di euro, si renderà configurabile la fattispecie di "*Dichiarazione infedele*" (la soglia vigente *ante* modifica era prevista nella misura di 3 milioni di euro).

Valga per comodità il seguente prospetto illustrativo dell'impatto che ha determinato il testo della norma convertita:

Condotta	Presupposto <i>ante</i> modifica	Presupposto <i>post</i> modifica
Dichiarazione infedele art. 4, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 74/2000	sempre configurabile quando l'imposta evasa è superiore ad euro 150.000	sempre configurabile quando l'imposta evasa è superiore ad euro 100.000
Dichiarazione infedele art. 4, lett. b) D.Lgs. n. 74/2000	ammontare complessivo degli elementi attivi non tassati o di elementi passivi inesistenti superiore al 10% di quelli dichiarati o comunque superiore a 3 milioni di euro	ammontare complessivo degli elementi attivi non tassati o di elementi passivi inesistenti superiore al 10% di quelli dichiarati o comunque superiore a 2 milioni di euro

Because we care.

ITALIA

Roma

Via Principessa Clotilde, 7
00196 (RM)
T +39 06 36227.1
F +39 06 3235161
mail@tonucci.com

Milano

Via Borromei, 9
20123 (MI)
T +39 0285919.1
F +39 02860468
milano@tonucci.com

Padova

Via Trieste, 31/A
35121 (PD)
T +39 049 658655
F +39 049 8787993
padova@tonucci.com

Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A
59100 (PO)
T +39 0574 29269
F +39 0574 604045
prato@tonucci.com

Trieste

Via Del Coroneo, 33
34133 (TS)
T +39 040 366419
F +39 040 0640348
trieste@tonucci.com

Napoli

Via Giosuè Carducci, 19
80121 (NA)
T +39 081 422784
F +39 081 418801
napoli@tonucci.com

Foggia

Via Vincenzo Lanza, 14
71121 (FG)
T +39 0881 707825
F +39 0881 567974
foggia@tonucci.com

ALBANIA

Tirana

Torre Drin - Rruga Abdi Toptani
1001 (TR)
T +355 (0) 4 2250711/2
F +355 (0) 4 2250713
tirana@tonucci.com

ROMANIA

Bucharest

Str. Academiei 39 - 41
Sc.A Etaj 2, Birou 2.1, Sector 1
010013
T +40 31 4254030/1/2
F +40 31 4254033
bucharest@tonucci.com

SERBIA

Belgrade

Bulevar Kralja
Aleksandra 298a
11000
T +381 11 6149183
F +381 11 6149184
belgrado@tonucci.com